# Il finanziamento collettivo attraverso piattaforme gestite da fornitori di servizi crowdfunding

## Ostacoli fiscali alla prestazione transfrontaliera di servizi

*di* Valentino Amendola-Provenzano

*La risposta ad istanza di interpello n. 155 del 24 marzo 2022 offre lo spunto per una riflessione sulle problematiche relative all' offerta di finanziamento collettivo attraverso apposite piattaforme internet. La normativa fiscale prevede l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo solo sugli interessi corrisposti a favore delle persone fisiche dai gestori delle piattaforme autorizzati secondo la normativa italiana.*



### 1. Il prestito mediante piattaforma internet

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea il "peer-to-peer lending", qualche volta chiamato anche "*crowdlending*", è una alternativa al prestito bancario dal quale differisce per il fatto che il finanziamento, anziché provenire da una singola fonte, è erogato da decine, talvolta centinaia, di singoli finanziatori (*crowdlenders*). Questi ultimi si dichiarano disponibili ad effettuare il prestito proponendo un determinato tasso d'interesse che i potenziali finanziati possono decidere di accettare. L'incontro tra domanda e offerta di finanziamento avviene mediante apposite piattaforme internet i gestori delle quali, per ciascuna offerta di finanziamento, svolgono una attività di verifica (*due diligence*) con l'obiettivo di tutelare sia gli interessi del finanziato che quelli del finanziatore. Normalmente i gestori chiedono i documenti sulla situazione finanziaria e informazioni sulle precedenti operazioni di finanziamento. Una delle caratteristiche più rilevanti del *crowdlending* è la una notevole flessibilità, sia per la definizione degli interessi (per progetti particolarmente interessanti i prestatori sono messi apertamente in concorrenza tra di loro), sia per la ripartizione delle quote del prestito, che possono essere molto diverse fra loro in modo da intercettare le necessità dei vari finanziatori. Pure importante è la semplicità, poiché erogazione, restituzione e pagamento di interessi sono tutte funzioni svolte nell'ambito della piattaforma. Infine, la trasparenza, dato che le condizioni del prestito sono rese note, nell'ambito della piattaforma, a tutti i *crowdlender*. Questo schema è stato in più occasioni oggetto dell'esame dell'Agenzia delle Entrate[1] che ha preso in considerazione una particolare tipologia di finanziamento collettivo ora disciplinata dal Regolamento 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 7 ottobre 2020,

[1] Si considerano nel presente contributo le seguenti risposte ad interpello: n. 56/E del 25 settembre 2020; nn. 168 e 169 del 9 giugno 2020; n. 687 del 8 ottobre 2021; n. 155 del 24 marzo 2022.

sfef59_VOLAIT@0001-0084#def3.indd 77 17/06/22 10:56

entrato in vigore il 10 novembre 2021 (di seguito il "Regolamento UE"), relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il Regolamento UE include nell'ambito di applicazione sia il *crowdfunding* basato sul prestito (*crowdlending*) sia il *crowdfunding* basato sull'investimento, sul presupposto che si tratta di alternative di finanziamento comparabili. Il Regolamento UE, invece, non si applica ai servizi di *crowdfunding* relativi all'erogazione di credito ai consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i quali, quindi, al momento sono disciplinati solo dalle varie normative nazionali[2]. Come rilevato nei "Considerando" del Regolamento UE: "Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di *crowdfunding* e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di *crowdfunding* transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di *crowdfunding*. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di *crowdfunding* che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti". Si tratta di difficoltà che sono pure un riflesso della regolamentazione fiscale.

## 2. La risposta ad interpello n. 155 del 24 marzo 2022 e gli interventi precedenti

Come accennato, i casi presi in esame dall'Agenzia riguardano operazioni che, rientrano nello schema tipico del *crowdfunding* nel quale sono presenti: i progetti da finanziare; gli investitori che finanziano il progetto proposto; l'organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di *crowdfunding* che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma *online* e assicura i servizi di pagamento. Più precisamente, si tratta di pronunce che riguardano operazioni di *crowdlending*, dato che la forma tecnica del prestito che è stata esaminata nelle varie risposte è sempre quella del mutuo e non dell'"investimento" che presuppone l'emissione di uno strumento finanziario. Le problematiche prese in esame sono l'applicabilità dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), gli obblighi di "monitoraggio" è l'applicazione dell'imposta sul reddito e delle ritenute, temi tutti trattati in modo uniforme nelle varie risposte.

## 3. L'imposizione diretta del *crowdlending*

Per ciò che riguarda l'imposizione diretta, la disciplina è stata introdotta dall'articolo 1, commi 43 e 44 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma, per un verso (comma 43) – aggiungendo la lettera d-bis al comma 1 dell'articolo 44 del TUIR – introduce una tipologia nuova di redditi di capitale[3], per altro verso (comma 44) stabilisce che i gestori autorizzati dalla Banca d'Italia devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota (26%) prevista dall'art. 26, comma

[2] Si tratta dei servizi ai quali comunque viene di solito riferita l'espressione "peer to peer lending", oppure "social lending". Quest'ultime, dunque, sono espressione ormai usate senza che ad esse sia attribuito un preciso significato tecnico e, in pratica, come sinonimi della più generale espressione "crowdlending".

[3] La disposizione della lettera d-bis dell'art 44 del TUIR ha introdotto una sottospecie dei proventi del mutuo, diversa ed ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a dello stesso articolo. La norma è la seguente: "d-bis. i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito

sfef59_VOLAIT@0001-0084#def3.indd 78 17/06/22 10:56

1, del D.P.R. n. 600/1973. L'approccio casistico del legislatore crea evidenti scompensi sia sul versante domestico che su quello internazionale, scompensi non ritenuti risolvibili dall'Agenzia in via interpretativa.

Per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di *crowdlending* devono infatti verificarsi due condizioni:

- che il percettore del reddito sia una persona fisica che opera al di fuori dell'esercizio d'impresa[4];
- che il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli artt. 106 e 114 TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia.

Al verificarsi delle due condizioni di cui sopra si applica sulla particolare tipologia di reddito di cui alla lettera d-bis del primo comma dell'art. 44 del TUIR una tassazione definitiva, mediante ritenuta, che esclude i proventi di cui si tratta dalla formazione del reddito complessivo, dall'adempimento dichiarativo e dalla tassazione progressiva IRPEF. Quando le due condizioni di cui sopra non si verificano si applica il regime fiscale ordinariamente attribuibile ai proventi derivanti dal mutuo (art, 44, comma 1, lett. a del TUIR). Il che, per esempio, vuol dire che quando il percettore è una società semplice, un'associazione professionale, oppure un ente non commerciale (soggetti che di regola nel campo dei redditi di capitale fruiscono del medesimo regime fiscale riservato alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa), oppure quando il gestore della piattaforma è un intermediario finanziario non residente (ma comunque residente nell'UE), i proventi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e concorrono alla formazione del reddito a tassazione ordinaria[5].

Mentre l'applicazione di un regime differenziato tra le persone fisiche non esercenti l'attività d'impresa e gli altri enti che normalmente sono ad esse fiscalmente equiparate, per quanto criticabile a motivo della sua scarsa coerenza sistematica[6], appare rientrare nel dominio della discrezionalità del legislatore, la discriminazione fiscale tra proventi conseguiti per mezzo di piattaforme gestite da intermediari autorizzati secondo la normativa italiana e altre piattaforme, in particolare estere, espone la normativa in esame al concreto rischio di essere oggetto di procedura di infrazione in ambito UE in quanto ostacolo alla libera circolazione dei capitali. Si tratta infatti di una differenza di regime che non opera solo sul piano degli adempimenti (prelievo alla fonte o inserimento in dichiarazione) ma che ha effetti anche sull'entità del prelievo (aliquota fissa di tassazione al 26% o tassazione progressiva).

Gli interventi di chiarimento dell'Agenzia, compreso l'ultimo (n. 155 del 24 marzo scorso), non prospettano, nemmeno in via ipotetica, per le piattaforme gestite da soggetti stabiliti nell'UE, l'applicabilità del principio di "equivalenza", che consentirebbe l'equiparazione (ai soggetti italiani) dei soggetti UE vigilati ed autorizzati secondo norme e procedure analoghe a quelle adottate in Italia[7]. Equiparazione che farebbe ricadere nell'ambito di



di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia".

[4] La norma non chiarisce se la ritenuta debba applicarsi solo ai percettori di reddito residenti in Italia o se, invece, si applichi anche ai non residenti. In mancanza di specificazioni è da ritenere che il prelievo riguardi anche i redditi percepiti dalle persone fisiche non residenti, ricorrendone i presupposti.

[5] Nella risposta ad interpello n. 169 del 9 giugno 2020 l'Agenzia precisa che tali redditi devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro RL del Modello Redditi 2019 nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice "1".

[6] Cfr. M. Piazza, «Finanziamenti peer to peer: se la piattaforma è estera aumentano le tasse e gli adempimenti», in *Il Fisco*, n. 36 del 2020 pp. 3415 ss.

[7] M. Piazza, *op. cit*. rammenta che in alcuni casi l'Agenzia, per non ostacolare "la libera circolazione dei servizi e dei capitali evitando discriminazioni fondate sul fatto che intermediari soggetti alla stessa disciplina regolamentare degli intermediari

applicazione della lettera d-bis dell'articolo 44 del TUIR anche gli interessi pagati attraverso piattaforme gestite dai predetti soggetti UE. Se è pur vero che il tenore letterale della norma non sembra ammettere una lettura così estensiva, occorre osservare che un allargamento del tipo suddetto – anche escludendo, in concreto, per ragioni pratiche, la possibilità per l'intermediario non residente gestore della piattaforma di applicare effettivamente il prelievo alla fonte – consentirebbe comunque (rientrando il reddito nella fattispecie prevista dalla lettera d-bis dell'art 44 del TUIR) l'attivazione dell'articolo 18 del TUIR. Il quale – sul presupposto che non sia applicata la ritenuta – prevede, per i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta, l'assoggettamento dei redditi esteri, in dichiarazione, ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta[8].
Il tema della ritenuta si presenta comunque spinoso – anche senza discostarsi dall'ambito di interpretazione letterale attualmente adottato dall'Agenzia – poiché presuppone che il sostituto d'imposta sia munito delle informazioni necessarie per svolgere i propri obblighi. Ciò vuol dire che i gestori delle piattaforme autorizzati ad applicare la ritenuta a titolo definitivo su redditi di alla lettera d-bis del primo comma dell'articolo 44 del TUIR devono acquisire le informazioni necessarie e organizzarle in procedure adeguate. In particolare, per il *crowdlending* con partecipazione di soggetti residenti e non residenti sarà necessaria una segmentazione delle operazioni proposte dai gestori in funzione della nazionalità dei prenditori dei finanziamenti[9].
L'obbligo di applicare la ritenuta, tuttavia, può porsi anche nei termini contrari: quando il soggetto finanziato, che corrisponde gli interessi, è una società italiana che tramite la piattaforma può ricevere i prestiti da una pluralità di investitori residenti in vari paesi. In questo caso è la società italiana che eroga il reddito di capitale e, teoricamente[10], è obbligata all'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973. Ove non dovesse essere applicata la ritenuta sarebbe, teoricamente, il *crowdlender* a dover dichiarare il reddito. Per i non residenti si tratterebbe, infatti, di redditi soggetti a tassazione in Italia (art. 23 del TUIR) in quanto i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti). È, questo, uno scenario non esattamente ideale per incentivare le start up, con difficoltà di accesso al credito in Italia, a rivolgersi ai finanziamenti collettivi su piattaforme digitali.
In sostanza, il prelievo del *crowdlending* sembrerebbe configurarsi come segue.
Quando il soggetto gestore della piattaforma di *crowdfunding* è un intermediario "autorizzato" italiano e il progetto finanziato appartiene ad una società italiana la ritenuta si applica agli interessi pagati a persone fisiche sia residenti che non residenti. Se gli interessi sono corrisposti ad una persona giuridica, sia non residente che residente la società italiana pagatrice degli interessi dovrebbe, teoricamente, applicare l'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenuta d'acconto per i residenti e definitiva per i non residenti).
Quando il soggetto gestore della piattaforma di crowdfunding è sempre un intermediario "autorizzato" italiano ma il progetto finanziato appartiene ad una società estera, il gestore della piattaforma applica la ritenuta sugli interessi pagati a persone fisiche residenti (e

italiani siano residenti all'estero", ha riconosciuto, secondo un criterio di equivalenza, anche a soggetti esteri prerogative previste per i soggetti italiani e cita la Risoluzione n. 53/E/2011 e la Risoluzione n.5/E/2019.

[8] In questo caso i redditi andrebbero indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi.

[9] Cfr. R. Parisotto,«*Non ricadono nell'imposta sostitutiva del 26% i proventi da P2P tramite piattaforma estera*», in *Il Fisco*, n. 41 del 2020 pp. 3933 ss.

[10] Poiché sulla concreta possibilità tecnica di applicare ritenute alla massa di finanziatori che hanno partecipato al finanziamento tramite la piattaforma è lecito nutrire forti dubbi.

forse anche a quelle non residenti, in barba al principio di territorialità). Non si applica il prelievo alla fonte sulle persone giuridiche (quelle non residenti non hanno obblighi di dichiarazione in Italia in quanto il reddito dovrebbe intendersi prodotto all'estero).
Se il soggetto gestore della piattaforma di crowdfunding è un intermediario non italiano (o comunque non è "autorizzato" secondo le norme italiane) questi non sarà obbligato all'applicazione di ritenute. I sostituti d'imposta italiani che pagano gli interessi, tuttavia, saranno teoricamente obbligati ad applicare le ritenute previste dall'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.

## 4. Il monitoraggio fiscale e l'IVAFE

Oggetto del quesito della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 155 del 2022 sono specificamente gli eventuali obblighi di monitoraggio e la determinazione dell'IVAFE.
Il tema del monitoraggio è strettamente legato all'applicazione del prelievo di imposizione diretta e l'Agenzia rammenta che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del DL n. 167 del 1990, gli obblighi di monitoraggio "non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi». Conclude, pertanto – del tutto in linea con la prassi già conosciuta – che gli obblighi di monitoraggio sussistono per i prestiti effettuati su piattaforme gestite da soggetti diversi da quelli indicati dalla lettera d-bis del comma 1 dell'art. 44 del TUIR (in pratica soggetti esteri) e per i conti aperti – per consentire l'operatività – presso gli istituti di pagamento esteri.
Con riferimento all'IVAFE – dovuta dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero – l'Agenzia, richiama la risposta ad interpello n. 56/E del 2020 e precisa che per integrare la fattispecie di "prodotti finanziari" occorre fare riferimento, per coerenza di sistema, all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo, entro il quale sono compresi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera u), TUF. "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria". La definizione di "strumenti finanziari", aggiunge l'Agenzia, comprende, tra le altre, le seguenti tipologie: "1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("*future*"), "*swap*", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati". Conclude dunque l'Agenzia – in conformità alla precedente pronuncia n. 56 del 2020 – che "gli investimenti effettuati attraverso le piattaforme P2P Lending riconducibili a contratti di mutuo non rientrano nel novero dei prodotti finanziari. Pertanto, analogamente a tale tipologia di attività finanziaria, anche per gli investimenti in P2P Lending, riconducibili a contratti di mutuo, non è dovuta l'IVAFE. Laddove, invece, l'investimento dovesse disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali, tale attività configurerebbe un prodotto finanziario, sulla quale è, invece, dovuta l'IVAFE con l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille (da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)". Precisando che "per negoziabilità si intende l'idoneità ad essere negoziabile, che consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario".
Conclusione che non richiede particolari commenti ma che potrebbe essere diversa se oggetto dell'esame non fosse la tipologia di *crowdfunding* basata sul prestito (*crowdlending*)



sfef59_VOLAIT@0001-0084#def3.indd 81 17/06/22 10:56